

Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Politiche del lavoro
Via
CAP - CTTA'

All' *Istituto*
Indirizzo, n.civico
Cap - Città

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Oggetto : richiesta tentativo di conciliazione ex art. 65 d.lgs. n. 165/01.

Il/La sottoscritto/a elegge domicilio presso lo studio dell'avv. in Roma
via e:

- nomina quale componente del Collegio di conciliazione il sig., domiciliato presso il predetto studio dell'avv.
- nomina suo rappresentante il Dott., anch'egli domiciliato presso il predetto studio dell'avv.

l'istante è dipendente dell' *Istituto* (*Istituto*) ed è stato assente dal servizio per malattia nei periodi :

- dal al
- dal al
- dal al

Per effetto dell'articolo 71 comma 1 della legge 133/2008 all'istante è stato corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione del trattamento accessorio per il complessivo importo di euro,...

Inoltre per effetto dell'articolo 71 comma 3 della legge 133/2008 l'istante è stato altresì costretto alla reperibilità nelle fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni di assenza dal servizio compresi sabati e domeniche.

La suddetta disciplina normativa cui l'istante è stato costretto è costituzionalmente illegittima.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 71 della legge 133/2008 si deduce che:

- 1) Risulta violato sotto diversi profili l'articolo 3 della Costituzione in quanto il trattamento accessorio non fruito dall'istante è maggiore rispetto alla analoga trattenuta che un dipendente di pari/equivalente livello subisce in ambito intercompartimentale;
- 2) Risulta violata la stessa norma costituzionale in quanto l'istante ha subito una decurtazione del trattamento accessorio maggiore di dipendente di pari livello dello stesso comparto della ricerca in servizio, ad esempio, presso l'CNR (Consiglio Nazionale delle ricerche) o l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria);
- 3) Si ha ulteriore violazione della predetta norma costituzionale sia a livello compartimentale che intercompartimentale sotto i profili della disparità di trattamento e della manifesta irragionevolezza se si considera che in diversi casi più alto è il profilo ed il livello posseduto dal dipendente pubblico e pertanto la retribuzione goduta e minore risulta la trattenuta per trattamento accessorio operata in base alla norma impugnata, dal che consegue che minore è il trattamento retributivo percepito dal dipendente, quale l'istante, e maggiore è la trattenuta effettuata in base alla suddetta norma;

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 71 della legge 133/2008 si deduce che:

1) La previsione di obbligo di reperibilità di 11 ore giornaliere già indicata, compresi i sabati e le domeniche, innova radicalmente la precedente normativa che prevedeva l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie 10.00-12.00 del mattino e 17.00-19.00 del pomeriggio. Si è passati quindi da 4 ore di reperibilità alla quasi triplicazione di 11 ore di reperibilità. Si rileva inoltre che l'unica ora di non reperibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00 coincide con la chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi di prima necessità per la sussistenza quotidiana del dipendente malato. D'altra parte la restante reperibilità imposta dalla ore 8.00 del mattino alle ore 20.00 di sera allo stesso tempo impedisce al dipendente malato qualsiasi tipo di approvvigionamento personale cui debba personalmente fare fronte per le proprie necessità esistenziali e personali.

2) Tenuto altresì conto dell'obbligo di reperibilità previsto nella norma contestata anche per i giorni non lavorativi e festivi è evidentissimo il carattere e la natura vessatorio e sanzionatorio di tale norma, che risulta del tutto incostituzionale in base ai principi che regolano la libertà personale e la ragionevolezza dell'attività della pubblica amministrazione.

L'istante per effetto della suddetta norma vessatoria e sanzionatoria ha subito un danno di natura esistenziale, relazionale e psicofisica che viene quantificato in via equitativa come da sottostante richiesta.

Pertanto si chiede che codesto ente voglia disporre la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti durante il periodo di malattia a titolo di accessorio e voglia altresì pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 10.000,00

FIRMA

Roma,

Attenzione!
Questa parte
dovrà essere
rimodulata,
anche nei
contenuti, in
base alle
nuove fasce
di reperibilità.
A breve
l'avvocato
predisporrà
una nuova
formulazione